

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36.

### CAPO I – PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".
2. Gli oneri relativi alle attività tecniche di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%; calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali a carico del "Grande Ospedale Metropolitano", di seguito denominato "G.O.M.". La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi capi II e III.
4. L'importo di cui al comma 3, in particolare, è ripartito:
  - a) ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
6. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

#### Art. 2 – Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti del G.O.M., che svolgono le funzioni/attività tecniche individuate nell'allegato I.10 del Codice, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 1, del Codice..
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento i soggetti che svolgono le seguenti funzioni/attività tecniche:
  - Programmazione della spesa per investimenti;





Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

- Responsabile Unico del Progetto - RUP;
  - Collaborazione all'attività del RUP (Responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
  - Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - Redazione del progetto esecutivo;
  - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - Predisposizione dei documenti di gara;
  - Direzione dei lavori;
  - Ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/i, Ispettore/i di cantiere);
  - Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - Direzione dell'esecuzione;
  - Collaboratori del direttore dell'esecuzione;
  - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  - Collaudo tecnico-amministrativo;
  - Regolare esecuzione;
  - Verifica di conformità;
  - Collaudo statico.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, sia abrogato e sostituito ai sensi dell'art. 45 c. 1 del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
4. Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, la Stazione appaltante per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture, promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;

### Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione, il G.O.M. individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del Direttore della U.O.C. competente, sentito il R.U.P., la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal/i Direttore/i della/e U.O.C. competenti, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.





#### Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

#### Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 iva esclusa;
  - c) gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
  - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti di cui all'art. 56 del Codice;
  - e) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di destinazione delle risorse, la facoltà della Stazione Appaltante di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti (art. 45 c. 2 del Codice).

#### Art. 6 – Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza per conto di questa Stazione Appaltante, ove previsto, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.

#### Art. 7 – Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata:
  - a) dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
  - b) dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
  - c) dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno al G.O.M.;
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione del G.O.M., all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
  - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione del G.O.M., per:
  - a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

### Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
fino a euro 500.000,00	2%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.000.000,00	1,80%
da euro 1.000.001,00 fino a euro 2.000.000,00	1,60%
da euro 2.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,40%
oltre 5.000.001,00	1%

2. Le percentuali si applicano sull'importo per scaglioni, mediante l'applicazione della relativa aliquota ad ogni quota parte dell'importo di gara, oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, che ricade all'interno del singolo scaglione.

### Art. 9 – Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

### Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale (%)
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	28,00
Programmazione della spesa per investimenti	2,00
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2,00
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	4,00
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2,00
Redazione del progetto esecutivo	10,00
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2,00
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2,00
Predisposizione dei documenti di gara	2,00
Direzione dei lavori	26,00
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/I, ispettore/i di cantiere)	5,00



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	7,00
Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	2,00
Certificato di Regolare Esecuzione	4,00
Collaudo statico (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	2,00

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

### CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

#### Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata:

Servizi	Percentuale
fino alla soglia comunitaria	1%
tra la soglia comunitaria ed € 1.000.000,00	0,8%
tra € 1.000.000,01 ed € 5.000.000,00	0,6%
superiore a € 5.000.000,00	0,4%

Forniture	Percentuale
fino alla soglia comunitaria	0,9%
tra la soglia comunitaria ed € 1.000.000,00	0,6%
tra € 1.000.000,01 ed € 5.000.000,00	0,3%
superiore a € 5.000.000,00	0,2%

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

- Le percentuali si applicano sull'importo per scaglioni, mediante l'applicazione della relativa aliquota ad ogni quota parte dell'importo di gara, oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, che ricade all'interno del singolo scaglione.
- Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto, caso in cui il DEC è diverso dal RUP.
- Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera del bene e l'attività di posa in opera è necessaria ai fini della fruizione del bene acquistato, (delibera ANAC n.446 del 22.09.2022 e n. 354 del 05.05.2021) la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita alle forniture.

### Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale %
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	34
Programmazione della spesa per investimenti	3
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	8
Redazione del progetto tecnico/Relazione descrittiva	5
Predisposizione dei documenti di gara	4
Direzione dell'esecuzione	30
Collaboratori del Direttore dell'Esecuzione del Contratto	8
Collaudo tecnico amministrativo	4
Certificato di Regolare Esecuzione o verifica di conformità	4

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

## CAPO IV – NORME COMUNI

### Art. 13 – Principi in materia di valutazione

- L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

- c) della competenza e professionalità dimostrate;
  - d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
  3. I dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

#### **Art. 14 – Attività articolate e singole**

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al R.U.P. attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

#### **Art. 15 – Attività del personale dirigenziale**

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DL 13/2023, relativamente gli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

#### **Art. 16 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella "A".

**TABELLA A**

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 – Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40 % del tempo contrattuale	30%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	50%
	Dal 70% al 100% del tempo contrattuale	70%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	100%
2 – Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Dal 40% al 60 % dell'importo contrattuale	60%
	Oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%

### Art. 17 – Liquidazione dell'incentivo

- La liquidazione del compenso è effettuata dal Direttore della U.O.C. competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente.
- La liquidazione dell'incentivo avviene per i tutti contratti, in due rate, la prima del 30 % dopo l'espletamento della procedura di gara per le attività svolte, la seconda rata alla fine del contratto.

### Art. 18 – Disposizioni finali

Il presente regolamento si applica per i contratti disciplinati dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.  
Per i contratti per i quali è stata liquidata la prima rata si applica il regolamento precedente.  
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023 ed alla disciplina applicabile in materia.